

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 ⁽¹⁾(ARTT.54-55).

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 11 febbraio 2002, n. 2, supplemento straordinario n. 6.

(2) Vedi anche il [Reg. reg. 23 marzo 2010, n. 2](#) con il quale è stata data attuazione alla presente legge.

TITOLO VI

Rendiconto generale e scritture contabili

Art. 54

Risultati della gestione.

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.

3. Al rendiconto generale sono allegati:

a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;

b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;

c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 55

Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione annuale.

2. Il conto del bilancio è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e

finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

3. Il conto del bilancio espone e dimostra, con riferimento a ciascuna unità previsionale di base:

a) le entrate di competenza dell'anno risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse, e rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate, e rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;

d) il conto totale dei residui attivi e dei passivi che si riportano all'esercizio successivo.

4. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio a fini conoscitivi un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione.

5. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale alla fine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale. A tali fini indica:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed i beni immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

6. Il conto generale del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio, nonché un'ulteriore classificazione rivolta a consentire l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.

7. Al conto generale del patrimonio è allegato:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito prodotto;

b) un elenco di sintesi dei debiti della Regione.